



Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione ministeriale dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione e approva le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all'esportazione

del 15 dicembre 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2017²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvate:

- a. la decisione ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 19 dicembre 2015³ sulla concorrenza all'esportazione;
- b. le modifiche della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all'esportazione⁴.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare all'OMC l'approvazione delle modifiche.

Art. 2

Sono adottate la legge federale sull'importazione di prodotti agricoli trasformati⁵ di cui all'allegato 1 e la modifica della legge federale di cui all'allegato 2.

¹ RS 101

² FF 2017 3737

³ RS 0.632.20; FF 2017 3785

⁴ La Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein è pubblicata nella RU mediante rimando (art. 5 LPubb, RS 170.512). È disponibile solo in francese (art. 14 cpv. 2 lett. b LPubb) e soltanto questa versione è vincolante. Le modifiche in questione sono state pubblicate nel FF 2017 3795. Una copia della lista può essere ottenuta o consultata presso la Direzione generale delle dogane, Divisione tariffa doganale, 3003 Berna.

⁵ RS 632.111.72

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'allegato 1 e della modifica della legge federale di cui all'allegato 2.

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2017

La presidente: Karin Keller-Sutter
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2017

Il presidente: Dominique de Buman
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2018.⁶

² Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, la legge federale e la modifica di legge di cui all'articolo 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

21 settembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁶ FF 2017 6785

*Allegato I*⁷
(art. 2)

⁷ La LF del 15 dicembre 2017 sull'importazione di prodotti agricoli trasformati è pubblicata sotto la RU **2018** 3933.

Allegato 2
(art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 29 aprile 1998⁸ sull'agricoltura è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 2 e 3

² Il supplemento è di 15 centesimi, meno l'importo del supplemento per il latte commerciale secondo l'articolo 40. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è accordato. Può rifiutare di accordare il supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.

³ Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.

Art. 40 Supplemento per il latte commerciale

¹ La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale.

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento e le condizioni.

³ Le organizzazioni di categoria possono adottare misure di solidarietà collettive per l'utilizzo del supplemento di cui al capoverso 1.

Art. 55 Supplemento per i cereali

¹ La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per i cereali. Può limitare il supplemento ai cereali destinati all'alimentazione umana.

² L'importo del supplemento è stabilito in funzione dei mezzi finanziari iscritti a preventivo e del quantitativo o della superficie di produzione che dà diritto ai contributi. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è accordato.

³ Le organizzazioni di categoria possono adottare misure di solidarietà collettive per l'utilizzo del supplemento di cui al capoverso 1.

⁸ RS 910.1